

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI - ANNO 2024 (COD. OPERA 5208 - CUP C12D24000020004) E DI PROGETTISTA E DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE STRUTTURALI CON FUNZIONE DI DIRETTORE DEI LAVORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 1086/1971 E S.M.I., FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI EMERGENZA IN VIA BOLOGNA 74 (CIG B88818CBE5).

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dalla Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa e Logistica per la Sicurezza, arch. Paola De Filippi, domiciliata per la carica a Torino in p.zza Visitazione n° 13, ed il soggetto aggiudicatario STUDIO GONNET S.R.L., con sede a Torino in via Vassalli Eandi n° 32, C.F.\P. I.V.A 09143170018, nella persona del suo legale rappresentante ing. Isabella Gonnet, (di seguito anche affidatario o professionista), in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 6974 del 05/11/2025, esecutiva in pari data, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida al professionista suindicato l'incarico di svolgere, per i lavori in oggetto, le funzioni previste dall'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione delle opere di MS di cui al codice opera 5208, di seguito denominato **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**.
2. L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi dell'art 50, comma 1, lett b) del D.Lgs.36/2023, in quanto L'affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.
3. L'Amministrazione affida al professionista suindicato, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) e 114, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e all' art. 2, commi 2 e 3 dell'all. II.14 , l'incarico di **Progettista e Direttore Operativo** con funzione di Direttore dei Lavori delle opere strutturali, ai sensi della Legge n. 1086/1971, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., D.M. 17/01/2018 e s.m.i., per gli interventi di progettazione e realizzazione della scala di emergenza per l'edificio di Via Bologna 74.
4. L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi dell'articolo 114, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti della Divisione/Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

L'incarico è, inoltre, conferito prima dell'esecuzione delle opere di cui all'oggetto, la cui Direzione Lavori sarà curata dall'Arch. Luca CASALE, Dipendente della Civica Amministrazione.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'incarico di **COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**, da svolgersi ai sensi e con le modalità suindicate, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 92 del succitato D.Lgs. 81/2008 e disposizioni integrative e correttive previste dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i., comporta principalmente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano

di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto. Adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui sopra, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
 - Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. L'incarico comprende lo svolgimento delle attività di direzione lavori delle sole opere strutturali come previsto dalla Legge n. 1086/1971 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi previsti dagli articoli 2, 3 e 5. Non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della predetta Legge, trattandosi di opera pubblica comunale riferita ad un Comune avente un Ufficio Tecnico con a capo un Ingegnere.
3. L'incarico conferito di **PROGETTISTA E DIRETTORE OPERATIVO**, comprendente i compiti e le responsabilità richiamate nelle leggi suindicate, da svolgersi ai sensi e con le modalità su indicate, comporta principalmente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- Acquisizione degli elaborati progettuali architettonici (f.to DWG);
 - Acquisizione degli elaborati progettuali strutturali del progetto esecutivo (f.to DWG);
 - Realizzazione modelli matematici con programma di calcolo agli elementi finiti per il calcolo delle sollecitazioni e la verifica degli elementi strutturali principali;
 - Redazione elaborati progettuali esecutivi necessari al completamento delle pratiche comunali comprendenti le strutture di fondazione e le strutture in elevazione in carpenteria metallica;
 - Redazione di calcolo opere strutturali in conformità alle normative vigenti anche in tema sismico;
 - Deposito della pratica strutturale;
 - Effettuare il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
 - Provvedere all'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
 - Provvedere alla segnalazione al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico di Progetto, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023;
 - Verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
 - Programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

- Curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
 - Assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
 - Individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
 - Assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - Esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo;
 - Direzione di lavorazioni specialistiche;
 - Rilevare settimanalmente le lavorazioni in atto, acquisendone misure e quantità ;
 - Provvedere alla tenuta della documentazione amministrativa e contabile dei lavori nel rispetto delle norme di cui all'art. 11.14 del D.Lgs. 36/2023 e secondo i modelli tipo dell'Ispettorato Tecnico della Città di Torino, assumendone la responsabilità in materia di correttezza amministrativa e contabile.
 - Verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore ;
 - Verificare, prima della messa in opera, che i materiali abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti ;
 - Controllare le attività dei subappaltatori ;
 - Controllare la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali ;
 - Assistere alle prove di laboratorio ;
 - Predisporre gli atti contabili con l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori ;
 - Assistere il coordinatore per l'esecuzione.
4. La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico di Progetto e Responsabile dei Lavori.
5. L'affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico di Progetto e Responsabile dei Lavori nella persona dell'arch. Paola DE FILIPPI, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso la Divisione Manutenzioni Edifici Comunali - Servizio Edilizia Abitativa e Logistica per la Sicurezza, in qualità di Dirigente di Servizio, dalla quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato. Dovrà altresì rapportarsi strettamente con la Direzione Lavori municipale delle opere di cui all'art.1.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

1. L'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.
2. È richiesto all'affidatario, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, di effettuare un numero minimo di 2 visite settimanali al cantiere, oltre a garantire la sua presenza ogni qualvolta le fasi lavorative lo richiedano.
3. In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, l'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'affidatario dovrà pertanto attenersi, oltre che alle disposizioni della Legge n.

1086/1971 e s.m.i., al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al D.M. 17/01/2018.

La redazione di eventuali documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

4. Per la tipologia delle opere da appaltare si è valutata l'applicabilità dei CAM ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, pertanto in fase di esecuzione il D.L. sarà tenuto alla verifica di quanto specificatamente previsto nel CSA.

L'affidatario è infine tenuto a relazionare ogni volta, in forma scritta, sul Giornale dei Lavori, per quanto di sua competenza, relativamente all'andamento dei lavori in cantiere ed inviare dei rapporti di visita e relazione settimanale al Responsabile Unico di Progetto.

Art. 4 – GARANZIE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 co. 4 del D.L.vo 36/2023 e dell'art. 31 co. 4 del civile Regolamento per la disciplina dei contratti n° 411, non è richiesta garanzia definitiva, a motivo del rapporto fiduciario col Professionista affidatario.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo per l'attività professionale è calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'all. I.13 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 17/06/2016, con applicazione del ribasso offerto dall'affidatario pari al 2%, ed ammonta ad Euro 63,857,51 al lordo delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali ed IVA, se dovuti, così suddivisi:

Onorario per CSE	Euro 24.607,20
Onorario per PROGETTISTA e DO	Euro 25.721,86
Totale onorario	Euro 50.329,06
Cassa Previdenziale 4%	Euro 2.013,16
IVA 22%	Euro 11.515,29
Totale	Euro 63.857,51

L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato, datato 01/09/2025 prot. n. 12061 e 25/09/2025 prot. n. 13250, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico di Progetto.

2. L'importo sarà corrisposto per acconti in corso d'opera, come segue:
per l'incarico di COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
 - un primo acconto pari al 50%, in corrispondenza dell'emissione dello stato avanzamento lavori pari al 50% delle opere;
 - il saldo, pari al residuo 50%, in corrispondenza dell'avvenuta fine lavori.**per l'incarico di PROGETTISTA E DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI**
 - acconto pari al 30%, ad avvenuta formale validazione degli elaborati elencati di cui al precedente art. 2 di cui al progetto esecutivo;
 - un acconto pari ad un ulteriore 30%, in corrispondenza dell'emissione dello stato avanzamento lavori pari al 50% delle opere strutturali;
 - il saldo, pari al residuo 40%, previa attestazione di verifica di conformità dell'avvenuta prestazione, ad avvenuta emissione del certificato di collaudo delle opere.

Su tali importi verrà operata la trattenuta dello 0,50% ex art. 11 comma 6 bis D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che verrà svincolata al pagamento a saldo, previa verifica della regolarità contributiva.

3. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del

D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

4. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
5. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 411 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it

4. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 9 - RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
2. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 770 del 10.12.2024.
3. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 12 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Art. 14 – PENALI

Qualora l'adempimento delle prestazioni in argomento, la presentazione degli elaborati di legge o richiamati nel presente contratto venisse ritardato oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo del compenso stabilito, per ogni giorno di ritardo, comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 15 giorni, l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto.

Art. 15 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, il presente contratto è soggetto a revisione periodica dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, in caso di una variazione in aumento del costo del servizio in oggetto, previa esplicita richiesta.

Torino,

STUDIO GONNET Srl
ing. Isabella Gonnet

LA DIRIGENTE e RUP
arch. Paola De Filippi

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 9 (recesso), Art. 10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (controversie e foro competente); Art. 13 (spese contrattuali, imposte e tasse), art. 14 (penali), art. 15 (revisione dei prezzi).

Torino,

STUDIO GONNET Srl
ing. Isabella Gonnet